

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 699/2014 DELLA COMMISSIONE**

del 24 giugno 2014

relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 184 del 25.6.2014, pag. 5)

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 297 del 15.10.2014, pag. 41 (699/2014)

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 699/2014 DELLA
COMMISSIONE****del 24 giugno 2014****relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85 *quater*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 85 *quater*, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, stabilisce che è creato un logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che consenta l'identificazione dello Stato membro in cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione.
- (2) A norma dell'articolo 85 *quater*, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/83/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di armonizzare il funzionamento del logo comune per quanto riguarda i requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica dell'autenticità del logo comune. Tali requisiti dovrebbero prevedere un elevato livello di sicurezza e impedire un uso fraudolento del logo.
- (3) In linea con l'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, lettera d), punto iii), la verifica dell'autenticità del logo comune è effettuata attraverso un collegamento ipertestuale tra il logo e la voce corrispondente alla persona autorizzata o legittimata a vendere medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione inclusi nell'elenco di cui all'articolo 85 *quater*, paragrafo 4, lettera c). Pertanto, tali collegamenti ipertestuali dovrebbero essere permanenti e garantiti.
- (4) Al fine di impedire un uso fraudolento del logo, i siti web nazionali di cui all'articolo 85 *quater*, paragrafo 4, dovrebbero essere garantiti, aggiornati e ospitati su domini di fiducia.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente dei medicinali per uso umano,

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disegno del logo comune di cui all'articolo 85 *quater*, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, è conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'accessibilità al sito web di cui all'articolo 85 *quater*, paragrafo 4, è tale da consentire di assicurare facilmente al pubblico che si tratta del sito di fiducia a tal fine.

Articolo 3

Il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della direttiva 2001/83/CE, tra il sito web della persona autorizzata o legittimata a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e il sito web che ospita l'elenco nazionale di cui all'articolo 85 *quater*, paragrafo 4, lettera c), della direttiva, è fisso e reciproco.

▼C1

Il transito di informazioni tra i siti web delle persone autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e i siti web che ospitano gli elenchi nazionali è garantito tramite strumenti adeguati.

▼B*Articolo 4*

Affinché il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 3, primo comma, funzioni in modo affidabile i siti web che ospitano gli elenchi nazionali istituiti a norma dell'articolo 85 *quater*, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2001/83/CE, sono garantiti e aggiornati, con l'indicazione temporale dell'ultimo aggiornamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO*

1. Il modello di cui all'articolo 1 per il logo comune è il seguente:



**Clicca qui
per verificare se
questo sito web
è legale**

2. I colori di riferimento sono: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.
3. La bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che fornisce medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione è inserita nel rettangolo bianco al centro (lato sinistro) del logo comune.
4. La lingua del testo nel logo comune è stabilita dallo Stato membro di cui al punto 3.
5. Il logo comune ha una larghezza minima di 90 pixel.
6. Il logo comune è statico.
7. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nello sfondo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.